

CAMERA DEI DEPUTATI N. 272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PETRINI, PIOLI, PIVETTI TARANTA, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Modifica delle norme in materia di conferimento delle sedi notarili e di trasferimento dei notai

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura del notaio nella società italiana, come in genere in quelle di tradizione giuridica latina, è forse più rilevante di quanto emerga dalla sua pur autorevole collocazione istituzionale.

Il notaio entra nella vita delle persone in numerosi momenti, tutti molto importanti. Si pensi all'acquisto della abitazione, oppure alle disposizioni testamentarie.

Il rapporto che si instaura fra il notaio e il cliente (o meglio l'assistito) è basato su fiducia e stima reciproche. Queste caratteristiche sono più facilmente riscontrabili nei rapporti fra soggetti che possiedono una estrazione, anche geografica, comune. Al sud come al nord.

In virtù di queste considerazioni è preferibile che il notaio sia residente da tempo nella zona, o almeno nella regione, dove esercita la sua delicata funzione.

Queste argomentazioni non sono le sole che ci spingono a preferire un modo di conferimento delle sedi notarili che valorizzi i residenti nella regione dove la sede è disponibile.

Pensiamo al duro *iter*, scolastico e pratico, che il candidato deve seguire per giungere al concorso in possesso delle necessarie cognizioni teorico-pratiche. Sono anni e anni di studio e lavoro, spesso mal pagati o non pagati affatto. Tutto ciò spesso va a discapito della propria famiglia. S'intende la famiglia d'origine, naturalmente, visto che spesso la formazione di un proprio nucleo familiare è cosa impossibile per il praticante notaio.

Con il sistema attuale al termine di questo *iter*, molte volte, il nuovo notaio è costretto ad allontanarsi dal luogo di origine (salvo poi chiedere un nuovo trasferimento che certo non giova al rapporto con gli assistiti).

L'intento della presente proposta di legge è quello di predisporre un sistema che, nel rispetto degli attuali criteri meritocratici, agevoli l'assegnazione delle sedi messe a concorso (per trasferimento o per nuovi notai) ai vincitori residenti nella regione interessata.

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni della presente proposta di legge, l'articolo 1 agisce sui titoli utilizzati per valutare le domande di trasferimento. Viene inserita la residenza nella regione dove la sede è posta.

L'articolo 2 prevede la formazione, ad opera della commissione esaminatrice, di una graduatoria generale ma anche di graduatorie regionali dei vincitori ed idonei del concorso.

L'articolo 3 determina un nuovo meccanismo di assegnazione delle sedi messe a concorso per esami ai vincitori del concorso stesso.

I vincitori indicano le sedi preferite fra quelle comprese nell'elenco regionale della propria regione di residenza. Essi esprimono poi una indicazione di altre sedi, dichiarazione questa da utilizzare nel caso di mancata assegnazione di una sede nella propria regione.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina i vincitori assegnando le sedi di ogni elenco regionale ai vincitori compresi nella rispettiva graduatoria regionale. Per le sedi non assegnate in questo modo il Ministro procede utilizzando la graduatoria generale.

L'articolo 4 regola il caso di successive nomine di nuovi notai nel senso voluto da questa proposta di legge.

L'articolo 5 abroga il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498, che prevede l'equiparazione dei segretari comunali e provinciali in esercizio effettivo da almeno due anni, ai fini del concorso notarile, a coloro che abbiano svolto la richiesta pratica biennale presso uno studio notarile. Questo è un privilegio ingiustificato vista la peculiarità della preparazione che si acquisisce con l'effettiva pratica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-bis) la residenza nella regione dove è posta la sede messa a concorso, in ragione di tre punti per ogni anno di residenza, fino al massimo di quindici punti ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« La commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma una graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei e singole graduatorie regionali composte dai vincitori ed idonei residenti in una stessa regione ».

ART. 3.

1. L'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, è sostituito dal seguente:

« ART. 5 - 1. La graduatoria generale e quelle regionali dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esame sono approvate con decreto del Ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni del concorso.

2. I primi classificati della graduatoria generale entro il numero dei posti determinato ai sensi dell'articolo 2 sono dichiarati vincitori del concorso.

3. Contestualmente alle graduatorie è pubblicato nel bollettino l'elenco delle sedi notarili, suddivise in base alle regioni nel cui ambito territoriale sono poste, che

non essendo state conferite in via di trasferimento, sono disponibili alla data di tale pubblicazione per l'assegnazione ai vincitori del concorso per esame.

4. I vincitori del concorso per esame, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, comunicano al Ministero di grazia e giustizia le proprie preferenze per l'assegnazione di sede, indicando con priorità le sedi poste nella regione di loro residenza e in via subordinata quelle poste in regioni diverse.

5. Trascorso il termine indicato nel comma 4, il Ministro nomina i vincitori ed assegna a quelli di loro compresi in ciascuna graduatoria regionale le sedi indicate nel rispettivo elenco regionale di cui al comma 3, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori stessi, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Successivamente, sempre tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori e sulla base della graduatoria generale, il Ministro assegna le sedi rimaste vacanti ai vincitori non ancora indirizzati ad una sede.

6. Qualora manchi l'indicazione delle sedi preferite o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio all'assegnazione della sede ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932 n. 1728, è sostituito dal seguente:

« Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. È tuttavia consentito di nominare notai, in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria regionale o, se questa non comprenda concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale ».

ART. 5.

1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498, è abrogato.